



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 8 del 19 dicembre 2025

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 01 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14

settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015798.30-07-2025;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016687.20-08-2025;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015078.23-07-2025;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016242.06-08-2025;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015074.23-07-2025;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016239.06-08-2025;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015079.23-07-2025;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015077.23-07-2025;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015328.25-07-2025;

- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015072.23-07-2025;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016240.06-08-2025;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016688.20-08-2025;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016689.20-08-2025;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015385.25-07-2025;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015073.23-07-2025;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016248.06-08-2025;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015076.23-07-2025;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016241.06-08-2025;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014878.22-07-2025;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015075.23-07-2025;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014883.22-07-2025;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014879.22-07-2025;
- 23) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014388.17-07-2025.

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 19 dicembre 2025, dei ricorsi in parola.

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015798.30-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando il sistema di invio mail/sms della Regione Piemonte, accessibile per gli operatori del CPI dal sistema Piemonte denominato SILP. Tutte le comunicazioni intercorse sono state quindi inviate al recapito mail e/o sms rilasciati dall'utente in sede di richiesta Naspi, come da indicazioni di cui al DM n. 174/2024.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

Non si ritiene infine accoglibile come motivazione la dichiarazione del ricorrente che afferma di non essere stato presente alla convocazione in quanto impegnato con la preparazione di un esame universitario e in generale per le attività universitarie in considerazione del fatto che la documentazione prodotta a supporto, solo in sede di ricorso, non attesta la sua presenza all'Università nel giorno dell'appuntamento per la sottoscrizione del patto di servizio.

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016687.20-08-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Pur attribuendo rilievo alle comunicazioni che il ricorrente invia al Cpl per avvisare dell'impossibilità di recarsi agli appuntamenti fissati, lo stesso non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla

Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015078.23-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Non si ritiene accoglibile come motivazione la dichiarazione del ricorrente che afferma di aver avviato la procedura di iscrizione presso la Camera di Commercio di Teramo per l'avvio di un'attività autonoma nella stessa provincia, nonché l'intenzione di richiedere l'Anticipo NASpl all'INPS competente in quanto alla data che ha generato l'evento della condizionalità la domanda di anticipo NASpl non solo non era stata ancora accettata ma neanche presentata all'INPS, quindi il ricorrente era ancora soggetto agli obblighi di condizionalità.

Pertanto, il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016242.06-08-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in sede di presentazione ricorso in quanto la data di inizio del rapporto di lavoro è successiva rispetto alla data dell'appuntamento presso il Cpl; pertanto, la documentazione prodotta non può ritenersi idonea per giustificare la mancata presentazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015074.23-07-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso in quanto presentato in data 21/07/2025, oltre il termine previsto per la sua presentazione. Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dalla notifica del provvedimento in parola, avvenuta nel caso di specie in data 10/06/2025.

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016239.06-08-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in sede di presentazione ricorso in quanto non accompagnate da documentazione attestante quanto dichiarato e ad ogni modo nulla è stato prodotto nei termini al CPI.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente

(nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015079.23-07-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente nella data fissata per l'appuntamento (14/04/2025) non era più soggetto agli obblighi derivanti dalla materia della condizionalità in quanto lo stesso ha trovato occupazione a decorrere dal 01/04/2025. Il ricorso si accoglie anche in considerazione del fatto che, come comunicato dallo stesso Cpl, INPS non ha applicato la sanzione per ripresa lavorativa.

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015077.23-07-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente non poteva essere a conoscenza della convocazione effettuata dal Cpl per il giorno 12/05/2025 in quanto trasmessa a mezzo raccomandata che risulta restituita al mittente con esito "indirizzo insufficiente". Nell'ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo registrato non è sufficiente, la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione. Si rileva, peraltro, che la comunicazione di adozione del provvedimento sanzionatorio, notificata alla ricorrente al medesimo indirizzo dell'originaria convocazione, è stata regolarmente ricevuta dalla destinataria.

Si ritiene, pertanto, che in casi come quello oggetto di esame che il Cpl debba tentare di effettuare una seconda notifica o, se possibile, completare la stessa con altre modalità.

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015328.25-07-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Dalla documentazione allegata al ricorso si rileva l'oggettiva impossibilità del ricorrente di recarsi agli appuntamenti, impossibilità che nei fatti ha impedito al ricorrente stesso di comunicare e documentare la propria assenza al Cpl di competenza. Si ritiene che nel caso di specie ricorra la casistica individuata dalla lettera g) delle ipotesi di giustificato motivo previste dalla nota MLPS prot. 3374/2016.

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015072.23-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto conferiti dalla lavoratrice al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

Non si ritiene accoglibile la documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto riferita ad un evento di quasi quattro mesi prima che non consente di attestare una reale impossibilità della ricorrente di presentarsi all'appuntamento.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente

(nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016240.06-08-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso in quanto la documentazione relativa alla giornata del 21/05/2025 non è stata prodotta nei termini e per l'assenza del 20/05/2025 il ricorrente non circostanzia la giustificazione.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016688.20-08-2025, il Comitato dichiara improcedibile il ricorso in quanto lo stesso è mancante di documento di riconoscimento della ricorrente. Nonostante la richiesta di integrazione documentale non è stato possibile sanare l'irregolarità. Secondo le "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. n. 150/2015" il ricorso deve essere accompagnato da fotocopia del documento di identità del ricorrente in corso di validità.

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016689.20-08-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente senza giustificato motivo all'appuntamento fissato per il 16/06/2025 non avendo trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza nei termini previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Si rappresenta che nella raccomandata a mano sottoscritta dalla ricorrente per ricevuta la stessa veniva informata delle sanzioni previste per le assenze ingiustificate.

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015385.25-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Pur rilevando che la giustificazione espressa nel ricorso rientra tra le fattispecie previste di giustificato motivo per l'assenza a convocazioni dei Centri per l'Impiego, così come previsto alla lettera c) della nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016, la ricorrente non ha comunicato nei tempi e nei modi previsti il giustificato motivo dell'assenza. Rileva inoltre che, al momento della sottoscrizione della nota di convocazione per il giorno 07/05/2025 la ricorrente era già in uno stato avanzato di gravidanza e pertanto già a conoscenza che alla data dell'appuntamento non avrebbe potuto presentarsi.

La ricorrente è, pertanto, risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015073.23-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente, entro il termine dei 90 giorni decorrenti dal 02/04/2025 (data di sottoscrizione del "PSP parte prima") non ha ripreso attività lavorativa e non ha contattato in alcun modo il Centro per l'Impiego entro il predetto termine o in data successiva e non ha trasmesso idonea documentazione atta a giustificare l'inadempienza. La documentazione prodotta fa riferimento ad un periodo successivo ai 90 giorni. Non si ravvisano pertanto elementi per accogliere il ricorso.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016248.06-08-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto conferiti dal lavoratore al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

Non si ritiene accoglibile la motivazione addotta dal ricorrente in quanto alla data dell'evento che ha generato la condizionalità il ricorrente percepiva ancora l'indennità NASpl.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015076.23-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente è risultata assente senza giustificato motivo all'appuntamento fissato per il 25/06/2025 non avendo trasmesso documentazione idonea a giustificare l'assenza nei termini previsti ma informando solo il Cpl di aver confuso la data dell'appuntamento (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Pur apprezzando la buona volontà della ricorrente di contattare il Cpl per riprogrammare l'appuntamento appena si è resa conto dell'errore, non si ravvisano elementi per accogliere il ricorso.

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016241.06-08-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

La ricorrente non poteva essere a conoscenza della convocazione effettuata dal Cpl per il

giorno 10/04/2025 in quanto trasmessa a mezzo raccomandata che risulta restituita al mittente con esito destinatario sconosciuto.

Nell'ipotesi di mancata consegna della raccomandata perché il destinatario è sconosciuto, trasferito o il suo indirizzo registrato non è sufficiente, la notifica si intende non perfezionata, in quanto il destinatario non è stato messo nelle condizioni di poter prendere visione della documentazione.

Si rileva, peraltro, che la comunicazione di adozione del provvedimento sanzionatorio, notificata alla ricorrente al medesimo indirizzo dell'originaria convocazione, è stata regolarmente ricevuta dalla destinataria.

Si ritiene, pertanto, che in casi come quello oggetto di esame che il Cpl debba tentare di effettuare una seconda notifica o, se possibile, completare la stessa con altre modalità.

19) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014878.22-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Dall'esame della documentazione acquisita si rileva che la documentazione prodotta dalla ricorrente, attestante lo stato di salute del figlio, non può ritenersi idonea per giustificare le assenze al corso di formazione in quanto non permette di provare una reale impossibilità della ricorrente di partecipare agli incontri formativi nei giorni fissati. La ricorrente non si è fatta parte diligente comunicando l'impossibilità di partecipare al corso di formazione e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare l'assenza nei termini previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

20) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015075.23-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Sulla base delle informazioni contenute nella banca dati percettori INPS, alla data del 19/06/2025 il ricorrente risultava essere ancora percettore del beneficio Naspi.

Gli appuntamenti risultano concordati nel PSP sottoscritto dal ricorrente e nel giorno del 19/06/2025 egli risultava assente senza giustificato motivo, non avendo prodotto alcun tipo di documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal Cpl, nei termini previsti. Le ipotesi di giustificato motivo, infatti, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

21) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014883.22-07-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Il ricorrente, convocato dall'ente accreditato utilizzando i dati di contatto forniti in sede di stipula del PSP, è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei

ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

22) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014879.22-07-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Si accolgono le motivazioni addotte dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso. Il ricorrente, residente e domiciliato ad Olbia, sarebbe dovuto risultare in carico al competente Centro per l'Impiego della Sardegna che avrebbe dovuto effettuare la convocazione.

23) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014388.17-07-2025, il Comitato accoglie il ricorso per la seguente motivazione.

Si ritiene valida la motivazione adottata dalla ricorrente in sede di presentazione del ricorso. La stipula del secondo PSP (avvenuta il 20/05/2025), a sostituzione del precedente patto non più valido (sottoscritto il 29/04/2025), non contenendo esplicito richiamo alla validità dell'appuntamento fissato presso l'operatore accreditato, concordato in occasione della stipula del primo patto, può legittimamente aver indotto la ricorrente a ritenere non più valido quanto pattuito in quella sede.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015798.30-07-2025 respinto;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016687.20-08-2025 respinto;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015078.23-07-2025 respinto;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016242.06-08-2025 respinto;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015074.23-07-2025 inammissibile;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016239.06-08-2025 respinto;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015079.23-07-2025 accolto;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015077.23-07-2025 accolto;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015328.25-07-2025 accolto;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015072.23-07-2025 respinto;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016240.06-08-2025 respinto;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016688.20-08-2025 improcedibile;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016689.20-08-2025 respinto;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015385.25-07-2025 respinto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015073.23-07-2025 respinto;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016248.06-08-2025 respinto;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015076.23-07-2025 respinto;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016241.06-08-2025 accolto;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014878.22-07-2025 respinto;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0015075.23-07-2025 respinto;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014883.22-07-2025 respinto;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014879.22-07-2025 accolto;

23) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0014388.17-07-2025 accolto.

Il Comitato approva il verbale n. 9 del 28 novembre 2025.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 19 dicembre 2025.

Siglato
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.